

**DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018
560/2018/E/EEL**

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA TECNOSOLAR S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE T0713311 E T0715324

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1041^a riunione del 13 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;

- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 13 aprile 2018 (prot. Autorità 1339 del 19 aprile 2018), Tecnosolar S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il ritardo nella realizzazione della connessione alla rete di due impianti eolici, nell'ambito delle pratiche di connessione individuate dai codici di rintracciabilità T0713311 e T0715324, richiedendo l'erogazione dei relativi indennizzi automatici con la maggiorazione, ai sensi degli articoli 14, comma 2 e 40, comma 5 del TICA;
2. con nota del 2 maggio 2018 (prot.14380), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 7 giugno 2018 (prot. Autorità 18284 dell'11 giugno 2018), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 22 giugno 2018 (prot. Autorità 19434 del 25 giugno 2018), il reclamante ha trasmesso la propria replica;
5. con nota del 29 giugno 2018 (prot. Autorità 20172 del 2 luglio 2018), il gestore ha presentato ulteriori osservazioni;
6. con nota del 19 luglio 2018 (prot. Autorità 21912 del 20 luglio 2018), il reclamante ha presentato una ulteriore memoria;
7. in data 22 ottobre 2018 la Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le disposizioni del TICA, e in particolare:
 - a) l'articolo 10, comma 1, lettera b), che, per "lavori complessi" (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del medesimo TICA) fissa in 90 (novanta) giorni lavorativi il tempo massimo di realizzazione della connessione, decorrenti dalla "*data di completamento dei lavori sul punto di connessione*", così come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del TICA;
 - b) l'articolo 10, comma 4, il quale prevede che, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
 - c) l'articolo 14, comma 2, che stabilisce l'indennizzo automatico che il gestore di rete è tenuto a corrispondere al soggetto richiedente la connessione qualora la

realizzazione della connessione non avvenga entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 10;

- d) l'articolo 40, comma 5, che prevede incrementi dell'indennizzo automatico qualora il gestore di rete non lo versi alla parte interessata entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 8 luglio 2014, in riscontro a due richieste di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica per due impianti eolici da 60 kW, il gestore trasmetteva al soggetto delegato dal reclamante i preventivi di connessione identificati dai codici di rintracciabilità T0713311 e T0715324.
10. In data 2 settembre 2014, il delegato del reclamante accettava i preventivi, specificando di voler curare in proprio gli adempimenti previsti per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, comprese quelle per la realizzazione e l'esercizio delle opere di rete.
11. In data 13 aprile 2016, il delegato del reclamante comunicava al gestore l'avvenuto completamento delle opere strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione alla rete, nonché l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
12. In data 4 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante la "sospensione dei lavori", evidenziando che *"la posa del box Cabina non risulta eseguita a regola d'arte (livellata su idoneo basamento e con strada di accesso idonea al transito dei mezzi d'opera)"* e che *"allegata alla fine opere occorre inserire tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di vendita della cabina. Ed in particolare:*
 - *Relativa comunicazione di fine lavori o Dichiarazione di fine lavori relativi alla posa della Cabina*
 - *Titolo di provenienza del terreno della Cabina*
 - *Titolo di provenienza del terreno delle Servitù di elettrodotto*
 - *Accatastamento della cabina in categoria DI*
 - *Autorizzazione della Forestale relativo al Vincolo Idrogeologico relativo alle opere da realizzare (elettrodotto e cabina)*
 - *Conferma della realizzazione della realizzazione del manufatto per l'alloggiamento del gruppo di misura di produzione e di scambio*
 - *Copia della PAS rilasciata dal Comune in data 16-06-2016"*.
13. In data 1 agosto 2016, il delegato del reclamante reiterava al gestore la comunicazione di avvenuto completamento delle opere strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione alla rete, allegando la documentazione richiesta dal gestore.
14. In data 4 ottobre 2016, il delegato del reclamante chiedeva al gestore notizie sull'avanzamento dell'*iter* di connessione.

15. In data 18 ottobre 2016, un addetto del gestore chiedeva al delegato del reclamante, tramite un messaggio di posta elettronica, di inviare, con riferimento a ciascuna delle due pratiche ulteriore documentazione, ed in particolare:
 - Parere Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.;
 - PAS completa ed integrazione;
 - Dichiarazione di fine lavori, relazione di collaudo finale e dichiarazione di agibilità;
 - certificato di origine e di omologazione del prefabbricato;
 - 3 foto semipanoramiche con inquadratura frontale, 45° destra, 45° sinistra.
16. In data 11 novembre 2016, il delegato del reclamante trasmetteva al gestore i documenti richiesti.
17. In data 17 novembre 2016, il reclamante sollecitava il gestore alla conclusione dei lavori di connessione degli impianti di produzione, evidenziando che *“il termine ultimo per il completamento delle opere di Vs competenza per l'allaccio dell'impianto era fissato in 90 giorni lavorativi e quindi al 19/09/2016 e che questo termine è ampiamente scaduto da 59 giorni solari”*.
18. In data 21 dicembre 2016, il gestore comunicava al reclamante che le opere necessarie alla realizzazione della connessione erano state completate e, successivamente, proponeva le possibili date di disponibilità all'attivazione della connessione degli impianti di produzione.
19. Con successiva comunicazione telefonica, un addetto del gestore informava il reclamante di non tenere conto delle suddette comunicazioni, in quanto erroneamente inviate.
20. In data 8 febbraio 2017, il gestore comunicava al reclamante che le opere necessarie alla realizzazione della connessione erano state completate, ed in data 16 febbraio 2017 gli impianti eolici entravano in esercizio.
21. Successivamente, il reclamante depositava, presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, domanda di conciliazione, contestando al gestore il ritardo nella realizzazione della connessione alla rete dei propri impianti di produzione. In data 14 marzo 2018, il Servizio Conciliazione dell'Autorità accertava che il tentativo di composizione della controversia si era concluso senza trovare un accordo tra le parti.
22. Pertanto, in data 13 aprile 2018, il reclamante presentava all'Autorità formale reclamo nei confronti del gestore, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

23. Il reclamante ritiene che i 90 giorni lavorativi, entro i quali il gestore era tenuto a completare la connessione, decorrano dal 13 aprile 2016, data in cui ha trasmesso la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.
24. Il reclamante dichiara di aver puntualmente consegnato al gestore, in tale data, tutta la documentazione indicata dal gestore stesso nel paragrafo 2, della Specifica Tecnica allegata ai preventivi di connessione dei due impianti.

25. Il reclamante, quindi, contesta l'inerzia del gestore, il quale *«ha lasciato trascorrere oltre due mesi e precisamente 56 giorni lavorativi prima di far presente la mancanza di alcuni documenti ed esternare il giudizio di non corretta, ovvero, incompleta, realizzazione delle opere strettamente necessarie per la fisica connessione»*.
26. Il reclamante precisa che, *«in ogni caso, anche a voler considerare legittime le suddette richieste, deve evidenziarsi che il gestore aveva già dato inizio ai lavori di realizzazione delle opere di connessione e pertanto l'intervenuta determinazione è da intendersi un vero e proprio atto di "sospensione" che, per come analogamente disposto dall'art. 10 del TICA, il periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta dei documenti a quello di produzione degli stessi non va computato nel termine utile per la definizione della pratica di connessione»*.
27. Per tale motivo, poiché alla data della comunicazione del gestore (4 luglio 2016) erano già trascorsi 56 giorni lavorativi, il reclamante ritiene di dover far decorrere i residui 34 giorni lavorativi dalla data di integrazione dei documenti (1 agosto 2016), individuando così nel 16 settembre 2016 il termine ultimo per la realizzazione della connessione.
28. Quanto alla successiva richiesta di integrazione documentale del gestore del 18 ottobre 2016, il reclamante rileva che:
 - i. *“il mezzo di comunicazione utilizzato (email) è alquanto singolare e inusuale stante che le comunicazioni di rito vengono effettuate tramite il prescritto portale”*;
 - ii. *“il gestore ha chiesto al reclamante ulteriori documenti che, ancora una volta, alcuni dei quali erano già in possesso del gestore ed altri ultranei ed irrilevanti al fine di procedere alla fattiva connessione alla rete”*;
 - iii. *“la suddetta ulteriore richiesta interviene ben oltre due mesi e 17 giorni dalla integrazione documentale fornita dal reclamante in riscontro al provvedimento di sospensione del gestore del 04/07/2016”*;
 - iv. *“le informazioni in possesso del gestore alla data della richiesta di produzione di ulteriori documenti, formulata con la citata email del 18/10/2016, erano le stesse di cui lo stesso gestore disponeva alla data del provvedimento di sospensione e di richiesta documentale del 04/07/2016”*.
29. Pertanto, il reclamante contesta la legittimità di tale ultima richiesta non ritenendola produttiva di effetti sospensivi ovvero interruttivi dei termini di completamento della connessione.
30. Il reclamante, inoltre, contesta al gestore il mancato rispetto dell'articolo 7, comma 3, lettera e), del TICA, che impone al gestore medesimo, in sede di invio dei preventivi di connessione, di indicare specificamente *“...l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento”*. Infatti, secondo il reclamante, le specifiche tecniche,

contenute nell'allegato ai preventivi, non indicherebbero i successivi documenti che sarebbero stati "richiesti in modo parcellizzato" dal gestore.

31. Il reclamante, pertanto, chiede che gli venga riconosciuto l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 2, del TICA, "*secondo il seguente prospetto da leggersi in via gradata e subordinata, considerata ultima la data di completamento delle opere di connessione di competenza di e-distribuzione spa del 08/02/2017:*
1) dal 13/04/2016 + 90 giorni lavorativi, scadenza 22/08/2016: giorni lavorativi 118 di ritardo;
2) dal 13/04/2016, con sospensione del termine dal 04/07/2016 al 01/08/2016, scadenza 16/09/2016: giorni lavorativi 97 di ritardo;
3) dal 13/04/2016, con sospensione del termine dal 04/07/2016 al 01/08/2016 e successiva sospensione del termine dal 18/10/2016 al 11/11/2016; giorni lavorativi 79 di ritardo".
32. Il reclamante chiede, inoltre, la maggiorazione dell'indennizzo, prevista dall'articolo 40, comma 5 del TICA, per il ritardo di oltre 90 giorni nell'erogazione dell'indennizzo automatico.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

33. Il gestore afferma che con l'invio della dichiarazione del 13 aprile 2016 "*non poteva ritenersi completata la gestione dell'iter autorizzativo in quanto non risultavano trasmesse le servitù di elettrodotto e cabina necessarie, né l'autorizzazione per lo svincolo idrogeologico per la completa realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Inoltre con riferimento alle opere strettamente necessarie alla connessione non era stata inviata la documentazione riguardante la realizzazione ed accatastamento della cabina elettrica.*".
34. Secondo il gestore, "*la tempistica prevista per la realizzazione della connessione, in mancanza della conclusione dell'iter autorizzativo e della realizzazione delle opere strettamente necessarie alla connessione, non poteva quindi prendere avvio*".
35. Inoltre, afferma che anche la documentazione trasmessa dal reclamante in data 1 agosto 2016, a seguito di richiesta di integrazione, risultava incompleta.
36. A parere del gestore, quindi, "*soltanto in data 11.11.2016 il produttore inviava ad e - distribuzione, a mezzo mail, i documenti richiesti [...], in particolare la comunicazione di fine lavori relativa alla cabina MT/BT nonché la dichiarazione di agibilità della stessa*" e dunque "*soltanto a far data dal 11.11.2016 sono iniziati a decorrere i termini stabiliti dalla regolazione per l'avvio delle opere di connessione (90 giorni lavorativi). Ne consegue che la data ultima per il completamento delle suddette opere era il 22.03.2017*".
37. Sulla base delle suddette argomentazioni, il gestore ritiene che "*i lavori di realizzazione della connessione sono stati effettuati nel rispetto della tempistica prevista dal TICA*", e che, di conseguenza, il reclamo sia infondato.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

38. In via preliminare, si rileva che la presente controversia ha ad oggetto l'individuazione della data da considerarsi quale *dies a quo*, da cui far decorrere il calcolo del "tempo di realizzazione della connessione", che il reclamante ritiene sia il giorno 13 aprile 2016, mentre secondo il gestore è l'11 novembre dello stesso anno.
39. Al riguardo, come noto, il TICA, all'articolo 1, comma 1, lettera mm), definisce il "tempo di realizzazione della connessione come: *«il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione»*. A sua volta, la "data di completamento dei lavori sul punto di connessione" è definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del TICA come *«la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti»*.
40. Inoltre, l'articolo 10, comma 4, del TICA, prevede che: *“Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti”*. Ne discende che se, alla data di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, gli atti autorizzativi per la realizzazione della connessione non sono stati ottenuti, il tempo di realizzazione della connessione non può iniziare a decorrere, fino all'ottenimento degli atti autorizzativi richiesti.
41. Ciò premesso, è necessario rilevare che rientra nei doveri di diligenza professionale cd. specifica o qualificata (di cui al comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile) richiesta ad un operatore professionale, quale è il gestore della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, non solo controllare che la documentazione presentata dal richiedente la connessione, in ordine all'ottenimento dei prescritti atti autorizzativi, sia completa o meno, ma anche effettuare tale verifica in tempi ragionevolmente brevi (come si desume, ad esempio, anche dall'articolo 10, comma 6bis del TICA, secondo cui *“Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione [...]. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente”*). Ciò al fine di poter, nel più breve tempo possibile, dare avvio ai lavori di realizzazione della connessione, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo.
42. Ebbene, per quanto concerne più nello specifico il reclamo *de quo*, dalla documentazione trasmessa nel corso del procedimento di trattazione, è effettivamente emerso che pur essendo il gestore, già in data 13 aprile 2016, in possesso di tutte le informazioni per procedere alla sopracitata verifica circa la documentazione trasmessa dal reclamante, ciononostante ha atteso ben 56 giorni

lavorativi (dal 13 aprile 2016 al 4 luglio 2016), per fornire al reclamante un riscontro in relazione alla completezza degli atti trasmessi. Tale inerzia del gestore non risulta in alcun modo giustificabile posto che l' esercente, sotto tale profilo, non ha evidenziato, a propria discolpa, circostanze imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza.

43. È infatti evidente che procrastinare senza alcuna motivazione la comunicazione dell'esito dei controlli di completezza della documentazione – con conseguente ingiustificato prolungamento dell'*iter* di connessione a danno del reclamante – costituisce comportamento contrario ai citati principi di diligenza professionale, a cui dovrebbe essere improntata l'azione del gestore, erogatore di un servizio di pubblica utilità.
44. Pertanto, risultano corrette, e dunque condivisibili, le valutazioni del reclamante in ordine alla sospensione della decorrenza dei termini per il completamento della connessione – tra la data della comunicazione del gestore (4 luglio 2016) e la data di integrazione dei documenti (1 agosto 2016) – tanto più, che è lo stesso gestore, nell'oggetto della sopracitata nota del 4 luglio 2016, a indicare la “sospensione dei lavori”.
45. Quanto invece alla successiva comunicazione del gestore, del 18 ottobre 2016, si ritiene che non sia idonea a determinare una ulteriore sospensione dei termini per il completamento della connessione. Ciò poiché il gestore aveva già inviato al reclamante, gli esiti del controllo documentale in data 4 luglio 2016 e quindi, in tale occasione, avrebbe, nel caso, dovuto segnalare al reclamante, la mancanza degli ulteriori documenti, non essendo, peraltro, intervenuto, successivamente a tale data, alcun elemento o fatto di novità che potesse giustificare un'ulteriore richiesta. A tal proposito, risulta quantomeno opportuno e ragionevole rilevare che alla fattispecie in esame si possa applicare il principio generale di non aggravamento del procedimento amministrativo se non per straordinarie esigenze imposte dall'istruttoria (articolo 1, comma 2 della legge 241/90); esigenze che, peraltro, non risultano dedotte dal gestore nel corso del presente procedimento. Al riguardo si rileva che le richieste di integrazioni documentali del gestore – la cui condotta, si ricorda, deve essere conforme al citato principio di diligenza “specificata” – dovrebbero essere presentate tutte in una sola volta; ciò al fine di evitare il procrastinare *sine die*, tramite richieste parcellizzate e diluite nel tempo, i termini di durata del procedimento di connessione.
46. In aggiunta a ciò, si rileva che la sopracitata comunicazione del 18 ottobre 2016 non può essere produttiva di effetti sospensivi, anche a causa dell'inadempimento all'obbligo, a cui il gestore è sottoposto in virtù del regolamento per l'accesso e l'utilizzo del Portale Produttori, di inviare tramite il suddetto Portale ogni atto, documentazione e/o comunicazione inerente l'*iter* di connessione (cfr. paragrafo 8.2 del “Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del Portale Produttori di e-distribuzione S.p.a.”). Infatti, come specificato al precedente punto 15, la richiesta del 18 ottobre 2016 è stata inviata da un addetto del gestore tramite la propria casella di posta elettronica (allegato 8 al reclamo).

47. In conclusione, considerato il “tempo di realizzazione della connessione” decorrente dal 13 aprile 2016, con sospensione dei termini dal 4 luglio 2016 al 1 agosto 2016, il gestore avrebbe dovuto completare la connessione entro il 16 settembre 2016.
48. Pertanto, il reclamo merita accoglimento poiché risulta accertata la violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TICA, avendo il gestore accumulato un ritardo di 99 giorni lavorativi, nella realizzazione della connessione dei due impianti eolici oggetto della presente decisione, con riferimento al periodo intercorrente tra la sopracitata data in cui il gestore avrebbe dovuto completare la connessione (16 settembre 2016) e la data di effettivo completamento della connessione stessa, avvenuto l’8 febbraio 2017

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. in riferimento alle pratiche di connessione T0713311 e T0715324, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del TICA, per aver completato la realizzazione della connessione alla rete dei due impianti, oltre il termine di 90 giorni lavorativi ivi previsto;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere a Tecnosolar S.r.l., entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione, rispettivamente per le pratiche di connessione T0713311 e T0715324, gli indennizzi automatici di cui all’articolo 14, comma 2, del TICA, maggiorati ai sensi dell’articolo 40, comma 5, del medesimo TICA, per il ritardo di 99 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini